

CORTI DEI CONTI



0032689-29/09/2015-SCCLA-Y30PREV-A

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000195 del 25/09/2015

## *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2015, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

**VISTA** la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale, "al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo le amministrazioni centrali .... (omissis) e istituiscono e rendono operativi propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici "(N.V.V.I.P.), con il compito di garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

**VISTO** l'articolo 1, comma 7, della richiamata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, previa deliberazione CIPE, l'istituzione di un apposito Fondo per le finalità sopra indicate;

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, recante "Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici", con la quale, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, sono state indicate, in particolare, le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,

ivi compres  
pubblica  
formi.  
Co.

REG. TO ALTA CORTE DI CONTI  
L. 140  
1975  
UFFICIO CONTROLLO ALI MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI E DELLA SOSTENIBILITÀ DEL  
DELL'AMBIENTE E DELLA TERRELLA DEL  
TERMINO E DELL'INIZIA  
L. 140/1975

ivi compresa la spettanza dei compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione nonché, all'articolo 4, la modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione previsti dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 144 del 1999;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante "*Attuazione dell'art.30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche*", e in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale i Ministeri sono tenuti a svolgere attività di valutazione degli investimenti al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità;

**VISTO**, altresì, l'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che prevede l'obbligo, per i Ministeri, di individuare gli organismi responsabili delle attività di valutazione nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla predetta legge 17 maggio 1999, n. 144;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, avente ad oggetto il "*Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici*";

**VISTO** l'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relativo alle spese per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici;

**VISTO** il decreto ministeriale n. GAB/DEC/16/2009 del 2 febbraio 2009, recante "*Norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali*", in sigla "COVIS" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera C, ai sensi del quale alla COVIS sono state attribuite le funzioni di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

**CONSIDERATO** che la COVIS, già ricompresa tra gli organismi confermati con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successivamente prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012 per un ulteriore biennio, risulta definitivamente soppressa a far data dal 5 agosto 2013, per cui si rende necessario procedere alla prima istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della struttura tecnica permanente denominata "Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici", previsto dalla richiamata legge n. 144/1999;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, è possibile nominare tra i componenti del Nucleo di valutazione anche idonee professionalità esterne all'Amministrazione, sempre che non si rinviengano idonee professionalità interne all'Amministrazione medesima;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali,

## DECRETA

### Art. 1

#### (Istituzione del Nucleo di valutazione. Competenze)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel prosieguo denominato "Ministero", il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di seguito denominato "Nucleo", con il compito di assicurare il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici promossi e attuati dal Ministero.
2. Il Nucleo svolge le funzioni di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262 e assicura, in particolare:
  - a) il supporto nelle fasi di programmazione, valutazione e verifica dei piani, programmi, progetti e politiche di intervento promossi e attuati dal Ministero;
  - b) una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti; di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie;
  - c) il supporto tecnico all'Ufficio legislativo in materia di impatto della regolamentazione (A.I.R.), per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici.

### Art. 2

#### Indipendenza e autonomia

1. Il Nucleo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, n. 262, è un organismo dotato di autonomia sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale. I suoi componenti operano in piena autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione.
2. Il Nucleo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, e dall'articolo 2, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 262 del 21 dicembre 2012, è collocato presso il Segretariato Generale.
3. Entro e non oltre i sei mesi successivi alla sua costituzione, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dalle Direzioni Generali del Ministero, in raccordo e con il coordinamento del Segretariato Generale, il Nucleo si dota di uno o più regolamenti di organizzazione e di funzionamento, al fine di svolgere i compiti e le attribuzioni ad esso istituzionalmente attribuite.

4. Il Nucleo, per gli ambiti di competenza, assicura altresì il coordinamento con l'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero per le attività di valutazione della *performance* ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

### Art. 3

#### Organizzazione e composizione del Nucleo

1. Il Nucleo può essere composto fino a un numero massimo di 7 unità, di cui uno con funzioni di Coordinatore, in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza, competenza ed esperienza professionale, delineati, in particolare, all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, n. 262.
2. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e restano in carica per un periodo di quattro anni, rinnovabili una sola volta, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.
3. Il Coordinatore del Nucleo viene individuato tra i candidati in possesso dei requisiti di elevata competenza ed esperienza richiamati al precedente comma 1, risultati idonei a seguito di procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio, adeguatamente pubblicizzata con avviso sul sito istituzionale del Ministero, espletata tra il personale dirigente del Ministero medesimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, *prima alinea*, del D.P.C.M. n. 262 del 2012. L'incarico di coordinatore del Nucleo è aggiuntivo rispetto a quello di dirigente conferito nell'ambito delle strutture del Ministero.
4. La individuazione degli ulteriori componenti del Nucleo avviene tra i candidati risultati idonei a seguito di procedura comparativa per titoli, adeguatamente pubblicizzata con avviso sul sito istituzionale del Ministero, espletata tra il personale del Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, *prima alinea*, del D.P.C.M. n. 262 del 2012.

Alla procedura comparativa può partecipare:

- il personale dirigente del Ministero;
- il personale appartenente ai ruoli del Ministero, con anzianità di non meno di cinque anni nell'Area Funzionale Terza (ex Area C) alla data di avvio della stessa procedura, in possesso della Laurea Specialistica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.M. 3/11/1999, n. 509 (ora denominata Laurea Magistrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.M. 22/10/2004, n. 270) od equipollente Diploma di Laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato D.M. 509/99;
- il personale dipendente in servizio presso il Ministero in posizione di comando o distacco, in possesso dei medesimi requisiti di cui al precedente punto.

5. I componenti interni del Nucleo prestano la propria attività assicurando nel contempo lo svolgimento dei doveri d'ufficio presso gli uffici del Ministero di rispettiva assegnazione.
6. La composizione del Nucleo può essere integrata, qualora necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262.
7. Le procedure selettive di cui ai precedenti commi sono espletate dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, anche avvalendosi di una Commissione all'uopo costituita. Detta Commissione provvede a redigere un apposito verbale delle operazioni svolte e a formare un elenco dei candidati in possesso dei requisiti di idoneità a far parte del Nucleo, in relazione con le previsioni dell'atto di interpello o avviso per la valutazione comparativa delle candidature.
8. L'esito delle procedure comparative delle candidature viene tempestivamente comunicato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, ai fini della individuazione e della nomina del Coordinatore e dei componenti del Nucleo.
9. Nel provvedimento d'incarico degli eventuali componenti esterni del Nucleo dovranno essere indicati la durata della collaborazione, l'oggetto della prestazione, le condizioni di eventuale revoca anticipata dell'incarico e l'entità del compenso, che dovrà essere determinato, anche riguardo al limite massimo, secondo le vigenti disposizioni in materia, e in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262, tenuto conto della durata medesima e delle specifiche competenze professionali richieste.

#### **Art. 4**

#### **Indipendenza dei componenti del Nucleo.**

#### **Divieti e cause di decadenza**

1. Ai componenti del Nucleo si applica la disciplina dei divieti e delle cause di decadenza prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262, nonché il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato, in particolare, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Ciascun componente del Nucleo è tenuto all'osservanza del Codice Etico dei Nuclei, da adottarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 262 del 21 dicembre 2012, e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero di cui al D.M. del 19 novembre 2014, n. 279.
3. Ferma restando la generale disciplina normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, i componenti del Nucleo devono possedere, in particolare, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a), del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262.

**Art. 5**  
**Compenso spettante ai componenti**

1. La misura del compenso da corrispondere agli eventuali componenti esterni del Nucleo è stabilita, con successivo provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e, in particolare, degli specifici limiti previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, nonché nei limiti della copertura finanziaria di cui al successivo articolo 6.

**Art. 6**  
**Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse annualmente ripartite dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 144/1999, nonché all'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000 e assegnate al bilancio del Ministero missione 32, programma 3, capitolo 3462, PG 18 del CdR 7 afferente alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

Gianluca Galeffi

